

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Expo 2015 a rischio di stabile organizzazione

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La [circolare n. 26/E](#) del 7 agosto scorso ha affrontato diverse questioni di carattere fiscale connesse all'**Esposizione Universale di Milano del 2015**.

Il paragrafo 4, in particolare, affronta il tema della **stabile organizzazione**. Viene correttamente ribadito come ai fini delle imposte sul reddito l'articolo **162**, comma 1, del **TUIR** preveda una definizione di stabile organizzazione sostanzialmente coincidente con quella **dell'articolo 5** del **Modello OCSE** di Convenzione contro le doppie imposizioni.

La stabile organizzazione consiste in una **sede fissa d'affari** per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua **attività** in un **altro Paese** ossia in uno stato diverso da quello della casa madre.

Tre sono i **requisiti fondamentali** per la sussistenza della stabile:

1. l'esistenza di una **sede di affari**, cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la **disponibilità** a qualunque titolo;
2. la **"fissità" spaziale e temporale** della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato e con un certo grado di permanenza;
3. lo **svolgimento** dell'**attività d'impresa** attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.

La circolare precisa che i **Partecipanti Ufficiali** o **Non Ufficiali**, potendo svolgere attività imprenditoriale nel loro **spazio espositivo**, **possono** dar **vita** alla **stabile**.

I requisiti 1 e 3 sono chiaramente soddisfatti. Rimane invece **incerta** la **fissità temporale** atteso che la norma è silente sul punto. **Non** viene in sostanza **previsto** un periodo di **tempo** al di sotto del quale la stabile non sussiste.

Il **Commentario** al Modello OCSE, se da un lato precisa che la sede di affari per essere considerata stabile organizzazione deve avere un certo **grado di permanenza**, dall'altro ammette la possibilità che sia **configurabile** una **stabile** organizzazione quando la sede fissa è utilizzata per un **breve periodo** di tempo in quanto l'attività esercitata necessita di essere svolta in un breve arco temporale.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ritiene che, vista la **durata dell'evento**, (1° maggio – 31 ottobre 2015) lo svolgimento di una attività commerciale **possa** far **sorgere** la **stabile**.

Sotto il **profilo iva**, la stabile organizzazione è definita dall'art. 11 del **regolamento n. 282/2011**.

Rispetto al comparto delle imposte dirette la **definizione** è **più stringente** in quanto, in ambito IVA, la SO presuppone l'impiego di **risorse umane e materiali**, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.

Il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge n.9/2014 ha esteso l'istituto del **ruling internazionale** anche al fine di valutare l'esistenza in Italia di una **stabile organizzazione** rilevante ai fini delle **imposte dirette**.

L'**intervento** dell'Agenzia è sicuramente **pregevole** in quanto, evidenziando da subito le proprie tesi, **previene** da un lato profili di **incertezza** in capo agli operatori, dall'altro una congestione nell'utilizzo dell'istituto del ruling.

Non tutti i **problemi** sono tuttavia risolti, proprio in considerazione del fatto che non esiste una puntuale indicazione in merito alla **durata temporale** della stabile. Se il paese della casa madre dovesse sostenere una tesi diversa, questo **disconoscerebbe** il **credito** a fronte delle **imposte pagate in Italia** in quanto le convenzioni prevedono generalmente che in assenza di stabile non sia concessa potestà impositiva al paese ospitante.

Se viene svolta una **attività commerciale** da parte dei partecipanti **senza** che tuttavia si configuri una **stabile** organizzazione nel nostro Paese, si dovrà procedere all'**apertura** di una **posizione iva** mantenendo lo status di operatore non residente.

Ovviamente, l'**identificazione diretta** o il **rappresentante fiscale** sono **necessari** solamente nei **casi ordinariamente previsti**, ad esempio quando il soggetto estero comunitario introduce della merce in Italia o quando è necessario vendere merce che si trova in Italia ad un privato.